



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

IL SISTEMA DI RECUPERO DEL CREDITO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.

La centralità, all'interno di ogni società organizzata, del sistema di esecuzione coattiva delle ragioni creditorie è circostanza di intuitiva percezione, anche alla luce delle soluzioni – a volte radicali – concepite nel tempo dai singoli ordinamenti.

Se già infatti il primo diritto romano conosceva forme di tutela particolarmente aspre ed incisive¹, l'abolizione della prigione per debiti è stata per l'ordinamento italiano conquista in definitiva recente² e non univocamente sostenuta, segno evidente di come la tutela di diritti a contenuto patrimoniale, possa essere persino preposta al rispetto delle libertà personali.

Il definitivo passaggio ad una concezione moderna dell'esecuzione civile – scevra quindi da ogni carattere afflittivo, ma meramente tesa ad una tutela a contenuto strettamente patrimoniale delle ragioni creditorie – non ha tuttavia incrinato la centralità della materia, comportando invece l'elaborazione di sistemi sempre più raffinati della tutela del credito, così adeguando nel tempo istituti di antica tradizione alle nuove esigenze della società contemporanea³.

Deve peraltro segnalarsi che l'efficacia concreta delle tutele offerte dall'ordinamento trova oggi il suo maggiore ostacolo non in limiti di carattere giuridico, ma piuttosto in problematiche di carattere pratico, conseguenti in particolare dalla mancanza di mezzi (in termini di uomini, strutture e risorse) preposti all'effettiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

Le reali difficoltà del creditore nel perseguire la tutela delle proprie ragioni sono oggi date più dalle lungaggini necessarie ad ottenere un titolo esecutivo o dalla mancanza di Ufficiali Giudiziari che procedano a vincolare il patrimonio del debitore, che dalla carenza di ipotetici strumenti di esecuzione.

In questo contesto, ove appare necessario massimizzare ogni iniziativa al fine di ottenere un risultato positivo, particolare importanza risulta avere la perfetta conoscenza delle strade (teoricamente praticabili) per la tutela del creditore.

¹) Il riferimento è alla *legis actio per manus iniectionem*, contenuta all'interno della legge delle XII tavole, primo *corpus* normativo scritto la cui emanazione risale al 449 a.C.. La tutela creditoria nei confronti del debitore insolvente veniva in particolare garantita attraverso la costrizione in catene, presso la casa del creditore, del debitore per un periodo di sessanta giorni, decorso il quale lo stesso debitore poteva essere venduto come schiavo, oppure ucciso. Solo a partire dal III sec. a.C. la condizione dell'*addictus* fu mitigata, prevedendone la permanenza in stato di soggezione presso la casa del creditore, sino a che con il proprio lavoro non avesse provveduto a saldare il dovuto.

²) L'abolizione della prigione per debiti – istituto prettamente civilistico e regolato sino a quel momento dal codice di procedura civile – è convenzionalmente fatta risalire alla Legge 6 dicembre 1877, n. 4166. La legge, in realtà, non abrogava totalmente l'istituto, mantenendo l'arresto personale per le ipotesi di mancato pagamento dei risarcimenti civili conseguenza del danno da reato (ipotesi anche questa infine abrogata a seguito dell'emanazione del codice penale nel 1931 che novò l'intera materia del risarcimento civile per danno da reato).

³) Basti pensare, ad esempio, alla riflessione giurisprudenziale in punto di esecuzione forzata su titoli dematerializzati.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

Rinviando per ogni più preciso approfondimento a quanto riportato nella più ampia relazione predisposta dalla Commissione per i rapporti internazionali del C.d.A. di Verona, il presente compendio è sostanzialmente volto all'illustrazione – anche attraverso necessarie semplificazioni – degli snodi fondamentali attraverso i quali attualmente si articola il sistema del recupero del credito nell'ordinamento italiano.

I – LA FASE PREPARATORIA AL RECUPERO GIUDIZIALE DEL CREDITO.

L'ordinamento processuale italiano è improntato al principio della necessaria difesa tecnica della parte nel giudizio, dovendo quindi i procedimenti avanti l'autorità giudiziaria essere ordinariamente introdotti tramite il ministero di un difensore abilitato al patrocinio, avanti la corrispondente magistratura⁴.

Primo necessario passo per procedere al recupero giudiziale di un credito in Italia è quindi il conferimento di un formale incarico ad un avvocato che – in nome e per conto del proprio assistito – agisca in giudizio.

L'atto in virtù del quale la parte conferisce il potere al proprio difensore di rappresentarla in giudizio è detto **procura alle liti**, atto regolamentato nei propri aspetti formali e sostanziali dall'art. 83 del codice di procedura civile italiano, norma che in definitiva richiede per la validità della procura, la sua redazione per iscritto e l'autenticazione – da parte di pubblico ufficiale (i.e. Notaio) o dello stesso difensore – dell'autografia della sottoscrizione del cliente.

Nell'ipotesi in cui la procura debba essere rilasciata in stato estero (ipotesi particolarmente frequente, laddove il creditore abbia residenza o sede all'estero), le sopra cennate formalità potranno essere rispettate vuoi facendo ricorso all'autorità consolare italiana all'estero⁵, vuoi tramite l'applicazione di una delle varie convenzioni che regolano la materia⁶.

⁴) Si ricorda, in via generale, come – venuta meno a seguito della riforma dell'ordinamento forense del 1997 la distinzione tra procuratore legale e avvocato (che pur anacronisticamente sopravvive in alcune disposizioni del codice di procedura civile; cfr. ad esempio l'art. 87 c.p.c.) – l'abilitazione a patrocinare avanti tutte le magistrature della Repubblica di primo (Giudice di Pace, Tribunale, T.A.R.) e secondo grado (Corte d'Appello), senza limiti di territorio o di valore della controversia, consegue alla iscrizione del difensore nel registro degli avvocati abilitati al patrocinio tenuto dal locale Consiglio dell'Ordine presente presso ogni Tribunale. Per patrocinare le controversie avanti le magistrature superiori (i.e. Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), v'è invece la necessità per il difensore di essere iscritto ad un distinto albo speciale, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, al quale è possibile accedere a seguito di esame, ovvero, per semplice anzianità.

⁵) Cfr. art. 49 del D.P.R. n. 200 del 1967.

⁶) Attesa la sua diffusione, merita in primo luogo di essere ricordata la **Convenzione dell'Aja del 5.10.1961**, convenzione che alla legalizzazione sostituisce come noto il sistema della c.d. "Apostilla", (i.e. un certificato, redatto su modulistica dettagliata dalla convenzione stessa, di attestazione della qualifica legale di pubblico ufficiale di colui che ha sottoscritto l'atto e l'autenticità del suo sigillo o timbro). Meritano inoltre menzione la **Convenzione di Londra del 7.6.1968** (che esonera da legalizzazione gli atti



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

Validamente conferito a legale italiano il potere per agire in giudizio, risulterà importante valutare anticipatamente i costi e le spese di giustizia necessari all'introduzione dei vari procedimenti, così da verificare l'eventuale anti-economicità dell'azione.

Oltre al compenso spettante al legale⁷, dovranno infatti preventivarsi costi di compartecipazione alle spese generali di giustizia da versarsi a favore dello Stato, sia nella fase di introduzione della procedura⁸, sia per il compimento di singole attività (quali, ad esempio, la notificazione di atti giudiziari, l'ottenimento di copie di documenti, l'attuazione di specifiche mansioni da parte di personale addetto presso il Tribunale).

II – LA FASE DI COSTITUZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE.

Prerequisito all'azione esecutiva sul patrimonio del debitore è il possesso da parte del creditore di un "*titolo esecutivo*", intendendosi con ciò un atto (di natura privatistica, in particolari ipotesi⁹, ovvero, generalmente di natura giudiziale) che consente al creditore di aggredire i beni del proprio debitore.

Con particolare riferimento alle modalità attraverso le quali ottenere un titolo esecutivo "*giudiziale*", variegato appare lo scenario che si presenta al creditore ed al suo legale.

II.a) Rito ordinario di cognizione.

redatti da rappresentanze diplomatiche o consolari di gran parte degli stati oggi aderenti alla UE) e la **Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987** (la quale ha soppresso qualsiasi forma di legalizzazione o attività equivalente per gli atti formati in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e, naturalmente, Italia).

⁷) I compensi degli avvocati sono in Italia regolamentati attraverso un tabella (emanata, previo consultazione degli organi rappresentativi della categoria, dal Ministero della Giustizia) che prevede una remunerazione per singole prestazioni espletate (i.e. redazione di un atto, partecipazione ad un'udienza, redazione di un contratto, ecc.) il cui ammontare varia con riferimento al valore della procedura. Il tariffario, completo della relativa relazione ministeriale esplicativa, è reperibile al seguente indirizzo internet: <http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Tariffe.html>.

⁸) E' il c.d. "*contributo unificato*" il cui importo muta ed aumenta correlativamente all'aumentare del valore della materia del contendere. Il dettaglio degli importi dovuti allo Stato per l'accesso alla giustizia è reperibile, unitamente ad altra normativa riferita alle spese processuali al seguente indirizzo internet: http://www.ordineavvocatimilano.it/html/contentore.asp?pagina=sotto_sezioni.asp&idsezione=48&bott=ok&idmacro=12.

⁹) Tra i titoli esecutivi stragiudiziali di maggior diffusione, si possono ricordare l'assegno bancario, l'assegno circolare e le cambiali, mezzi di pagamento che – se non portati proficuamente all'incasso – abilitano il creditore ad intraprendere immediatamente l'azione esecutiva.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

La prima opzione offerta al creditore è quella di introdurre un procedimento ordinario¹⁰, volto all'accertamento dell'esistenza del proprio credito ed all'ottenimento di una sentenza che condanni il proprio debitore al pagamento di quanto dovuto.

Pur avendo il legislatore cercato di imprimere – attraverso mirate riforme – un'accelerazione dei tempi di conclusione del procedimento, il giudizio ordinario è tipologia di tutela che presenta tempistiche abbastanza lunghe, articolandosi in diverse fasi che – in quanto poste a garanzia del contraddittorio tra le parti – risultano indefettibili.

La fase di introduzione del giudizio presenta infatti una chiamata a comparire ad una udienza avanti il Giudice competente¹¹ fissata almeno novanta giorni dopo la notifica dell'atto giudiziario con il quale il creditore-attore illustra le proprie ragioni; entro tale termine lo stesso debitore potrà depositare il proprio atto difensivo e, così, eventualmente contestare le domande del creditore¹².

Avendo a mente che, in seguito alla fase introduttiva, il procedimento si articola in successive fasi volte alla definizione dell'oggetto della lite ed alla proposizione delle istanze istruttorie (trattate attraverso atti difensivi scritti) e, quindi, alla concreta assunzione delle prove (testimoniali, documentali, ecc.) o all'acquisizione di consulenze tecniche ad opera di ausiliari specializzati del Giudice, ben si può comprendere che la soluzione offerta al creditore è di medio/lungo periodo.

In considerazione di ciò, il rito ordinario potrà essere intrapreso unicamente laddove altre e più spedite forme di tutela non possano essere assunte (vuoi per mancanza dei relativi requisiti, vuoi per mere questioni di opportunità).

II.b) Il procedimento di ingiunzione.

Attese le sopra cennate lungaggini conseguenti all'adozione del procedimento ordinario, laddove possibile, l'opzione privilegiata dagli operatori per ottenere un titolo esecutivo è quella di intraprendere un procedimento “speciale”, per mezzo del quale – a seguito di una sommaria verifica, senza contraddittorio, delle ragioni del creditore – il giudice competente emana un ordine di pagamento rivolto al debitore.

¹⁰) A fianco al procedimento ordinario (valevole cioè in via generale per ogni contenzioso civile) esistono in realtà numerosi “*riti speciali*”, applicabili a determinate materie (ad esempio i contenzioni di diritto del lavoro) e – solitamente – caratterizzati da una maggior speditezza e semplicità nelle forme. Per evidenti ragioni di brevità e salvo le due ipotesi specificatamente trattate, attesa la loro importanza applicativa, l'illustrazione dei c.d. “*riti speciali*” esula dalla trattazione del presente lavoro.

¹¹) L'identificazione di quale tra i tanti giudici (intendendosi per tali i vari organi ed uffici giudiziari di primo grado) debba ritenersi competente a conoscere una determinata controversia, discende dall'applicazione di molteplici norme regolanti la distribuzione per territorio, per materia e per valore del contenzioso civile.

¹²) E' importante sottolineare che – per svolgere particolari difese – il debitore-convenuto è obbligato a depositare il proprio atto difensivo almeno venti giorni prima del termine fissato per la comparizione avanti il Giudice.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

Se, entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento, il debitore non propone opposizione all'ingiunzione, l'ordine di pagamento diviene esecutivo e, quindi, potrà essere posto a fondamento – perdurante il mancato pagamento del dovuto – di un procedimento volto al soddisfacimento coattivo del credito (vd. infra).

Qualora invece – ritenendo di non dovere in tutto od in parte le somme di cui all'ingiunzione – il debitore decida di contestare la richiesta della controparte, è suo onere nei quaranta giorni successivi alla notifica del provvedimento, opporre l'ingiunzione, introducendo un ordinario giudizio di cognizione.

L'introduzione del giudizio ordinario, non deprime tuttavia totalmente le aspettative del creditore di ottenere – in tempi celeri – un titolo per poter intraprendere il procedimento esecutivo.

Il giudice adito, infatti, già nel corso della prima udienza (fissata nell'atto di opposizione) dovrà valutare le contestazioni del debitore e – qualora esse non siano supportate da prova scritta – procede comunque a concedere in via provvisoria l'esecutività del decreto, rimandando all'esito del giudizio ordinario ogni definitiva decisione sulla causa.

Nel caso in cui la prova del proprio credito offerta dal creditore sia particolarmente stringente (ad esempio, venga allegato alla richiesta di ingiunzione una dichiarazione, proveniente dal debitore, contenente un riconoscimento del debito), l'ordine di ingiunzione può essere peraltro richiesto ed emesso già provvisoriamente esecutivo, potendo quindi il creditore dare immediatamente corso all'azione di espropriazione dei beni del debitore, essendo fissato il termine di quaranta giorni unicamente per introdurre l'opposizione ed eventualmente ottenere la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione.

Come sopra accennato, non per tutti i crediti può darsi corso al procedimento speciale qui in discorso: la condizione qualificante per poter ottenere un ordine giudiziale di pagamento è infatti che il creditore fornisca una “*prova scritta*” del proprio credito, intendendosi come “*prova scritta*” non un qualsiasi dichiarazione dal quale emerga l'esistenza e l'ammontare di quanto dovuto, ma predeterminate categorie di documenti quali ad esempio le promesse di pagamento, le polizze e – con riferimento ai crediti derivanti dalla somministrazione di beni o servizi erogati da imprenditori commerciali – le fatture e relativi documenti di trasporto, accompagnati dall'estratto (autenticato da pubblico ufficiale) di scritture contabili dell'impresa dalle quali emerga la fornitura.

II.c) Il procedimento sommario.

Il legislatore ha recentemente introdotto una nuova tipologia di procedimento giudiziale, nel tentativo di offrire una celere definizione di quelle controversie che, per il loro contenuto, non abbisognano di particolare istruzione probatoria¹³.

¹³) Possono rientrare all'interno di tali categorie quelle controversie ove si dibatte di questioni di mero diritto, ovvero, quelle nelle quali motivo di lite è unicamente la quantificazione del dovuto, pacifica essendo l'esistenza del credito/diritto azionato.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

Attraverso, infatti, una drastica riduzione dei termini a difesa assegnati al convenuto (trenta giorni, anziché novanta) e di quelli previsti per il compimento dell'attività difensiva, nonché consentendo al giudice di procedere all'acquisizione di quegli elementi probatori indispensabili con omissione di ogni formalità ritenuta non indispensabile al rispetto del principio del contraddittorio, è stato costruito un procedimento semplificato che dovrebbe garantire il conseguimento di una decisione in tempi decisamente inferiori rispetto a quelli di un procedimento ordinario.

La scelta di avvalersi del procedimento in parola è rimessa peraltro al creditore, pur essendo sempre fatta salva la facoltà del giudice di ricondurre la controversia al rito ordinario, ogni qualvolta ravvisi che la complessità della vicenda abbisogni, invece, di una istruzione probatoria completa.

III – IL SISTEMA DELL'ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.

Conseguito il titolo esecutivo, è quindi possibile intraprendere quelle ulteriori azioni giudiziali volte al soddisfacimento coattivo del credito.

Mette peraltro da subito precisare che nel proseguo si tratterà unicamente di quei procedimenti esecutivi preordinati alla tutela delle obbligazioni pecuniarie (i.e. quei procedimenti esecutivi diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio, per trasformarli in denaro da destinare al creditore), tralasciando le ulteriori azioni esecutive volte all'esecuzione di diverse tipologie di obbligazioni (i.e. obbligazioni di consegna o rilascio di determinati beni, ovvero, obbligazioni di fare o non fare determinate cose).

Nell'ambito del processo esecutivo per espropriazione forzata possono in particolare distinguersi le seguenti azioni:

- espropriazione mobiliare presso il debitore;
- espropriazione presso terzi;
- espropriazione immobiliare;
- espropriazione contro il terzo proprietario;

che brevemente si vanno in appresso ad illustrare.

III.a) espropriazione mobiliare presso il debitore.

Rappresenta la più semplice forma di soddisfacimento coattivo del credito, attuandosi tramite la sottrazione – ad opera dell'Ufficiale Giudiziario (i.e. pubblico ufficiale addetto, fra le altre, anche a detta mansione – di beni mobili in proprietà del debitore presso la sua abitazione e/o nei luoghi a lui appartenenti¹⁴.

¹⁴) Non tutti i beni in proprietà del debitore sono peraltro assoggettabili ad espropriazione. Fra i beni esclusi possono ricordarsi gli oggetti religiosi, l'anello nuziale, alcuni suppellettili e gli arredi (cucine, stufe, armadi, utensili da cucina, alimenti), le onorificenze, i manoscritti, le lettere e gli scritti di



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

L'accesso – ai fini del “*pignoramento*” (termine tecnico che indica l'atto di vincolare al soddisfacimento del creditore determinati beni del debitore) – in luoghi non appartenenti al debitore ed ove presumibilmente sono ricoverati beni a lui appartenenti, deve peraltro essere specificatamente autorizzato dal giudice.

Una volta vincolati i beni, essi verranno venduti all'asta ed il creditore potrà soddisfarsi sul ricavato della vendita stessa.

La possibilità di assegnare direttamente al creditore i beni espropriati al debitore è peraltro ipotesi assolutamente eccezionale, prevista unicamente per particolari ipotesi.

III.b) espropriazione presso terzi.

E' poi prevista la facoltà di vincolare a favore del creditore, beni e/o crediti che un terzo (c.d. *debitor debitoris*) a propria volta è tenuto a corrispondere al debitore principale.

Tramite la procedura in parola, il terzo per effetto dell'intimazione operata dall'Ufficiale Giudiziario è tenuto a consegnare i beni mobili e/o a pagare il credito dovuto non più al proprio creditore (debitore principale), ma a mettere a disposizione del creditore quanto dovuto.

Se l'espropriazione di beni mobili presso terzi segue, nella sostanza, l'*iter* previsto per la monetizzazione dei beni in proprietà al creditore (i.e. vendita delle cose pignorate e successivo soddisfacimento sul danaro ricavato), per il pignoramento di crediti pecuniari è normalmente prevista la loro diretta assegnazione al creditore, il quale si soddisferà direttamente sul denaro versato dal *debitor debitoris*.

Giova solo ricordare che non tutti i crediti vantati verso terzi dal debitore sono assoggettabili a questo tipo di procedura, essendo sostanzialmente esclusa la pignorabilità di crediti alimentari e (parzialmente) dei sussidi in generale e degli stipendi.

V'è ovviamente la possibilità che il terzo, a propria volta, contesti l'esistenza del proprio debito nei confronti del debitore principale, ovvero, che semplicemente rimanga inerte e non specifichi l'oggetto della propria obbligazione.

In siffatta ipotesi, è facoltà del creditore precedente incardinare un giudizio (che si svolgerà nelle forme del giudizio ordinario di congizione), volto all'accertamento del contenuto dell'obbligo del terzo, così da ottenere un titolo esecutivo anche nei confronti del *debitor debitoris* e poter eventualmente agire con le opportune iniziative esecutive anche nei suoi confronti.

III.c) espropriazione immobiliare.

Uno specifico procedimento è dedicato all'ipotesi di espropriazione di beni immobili in proprietà del debitore.

famiglia in generale. Ulteriori, ma poco importanti, limitazioni sono previste dal codice di procedura civile.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

La particolarità del procedimento in parola è conseguenza del sistema di pubblicità immobiliare vigente in Italia: l'opponibilità a terzi delle vicende giuridiche attinenti beni immobili discende infatti dalla trascrizione dei relativi atti in pubblici registri.

Per tale ragione, l'espropriazione del bene avviene attraverso un atto che – notificato al debitore – verrà quindi trascritto presso i cennati registri immobiliari.

La procedura, quindi, prosegue attraverso la vendita del bene all'asta ed il successivo soddisfacimento del creditore sulla somma così ricavata.

III.d) espropriazione presso il terzo proprietario.

Può infine accadere che vi sia la necessità di sottoporre ad esecuzione beni in proprietà a terze persone, ma già posti a garanzia delle ragioni del creditore procedente attraverso la costituzione di un pegno (per i beni mobili), ovvero, di un'ipoteca (per i beni immobili e per i beni mobili registrati).

A tali procedimenti si applicheranno semplicemente le norme previste per le altre forme di esecuzione, in quanto compatibili, prevedendosi ovviamente la necessaria compartecipazione del terzo proprietario al procedimento stesso.

IV – IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEI TITOLI FORMATI ALL'ESTERO.

L'ordinamento italiano, per effetto del recepimento di normative europee, prevede la possibilità – a determinate condizioni – di porre a base di un procedimento esecutivo anche titoli esecutivi formati all'estero.

Riguardando la materia norme e procedure conosciute, in quanto non attinenti strettamente al diritto interno italiano, si va in appresso a meramente rammentare – negli aspetti principali – le singole fattispecie.

IV.a) Regolamento (CE) 44/2001

Rappresenta principio noto che l'esecuzione di un titolo comunitario già esecutivo nello Stato membro d'origine è possibile solo a seguito di dichiarazione d'esecutività nello Stato membro di destinazione.

In Italia la dichiarazione di esecutività viene rilasciata in esito ad un apposito procedimento dinnanzi alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione il titolo deve essere eseguito, procedimento avviato (con la necessaria assistenza di un legale) dalla parte interessata all'esecuzione con deposito, presso la cancelleria della suddetta Corte, di un apposito ricorso, con il quale viene richiesta l'apposizione della formula esecutiva italiana sul titolo straniero.

IV.b) Regolamento (CE) 805/2004

Notevolmente semplificata appare la procedura riguardante l'esecuzione dei c.d. titoli esecutivi per crediti non contestati in materia civile e commerciale, essendo immediatamente possibile procedere all'esecuzione forzata, evitando così la fase del



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

riconoscimento e apposizione della formula esecutiva dinnanzi alla Corte d'Appello di cui sopra.

Per dar corso alla fase esecutiva è peraltro necessario procurare due copie conformi del titolo esecutivo straniero, munite dell'attestazione di titolo esecutivo europeo di cui all'Allegato I del citato Regolamento.

Tutta la documentazione richiesta deve, naturalmente, essere tradotta in lingua italiana con traduzione asseverata.

IV.c) Regolamento (CE) 1896/2006

Sempre con riferimento ai crediti di natura civile e commerciale, il Regolamento in parola ha inteso istituire una procedura – di carattere comunque supplementare e facoltativa – che si propone di essere ancora più semplice e veloce nella soluzione delle controversie transfrontaliere, relativamente al recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo, esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europeo (art. 4), eliminando le procedure intermedie per il riconoscimento e l'esecuzione.

IV.d) Regolamento (CE) 861/2007

Residua, infine, da ricordare l'applicabilità del Regolamento 861/07 che consente la diretta esecuzione in ogni stato membro di titoli esecutivi ottenuti con il particolare e semplificato procedimento previsto per il recupero dei crediti non superiori ad un importo, in linea capitale, pari ad €2.000,00.

V – BREVI CENNI SUL SISTEMA CONCURSUALE ITALIANO.

La stato patologico dell'impossibilità di far fronte ai pagamenti è in Italia disciplinato da un variegato sistema di procedure, essenzialmente volte alla liquidazione dell'eventuale e residuo patrimonio del debitore ed al concorso di tutti i creditori sull'attivo realizzato.

Il sistema concorsuale riguarda peraltro unicamente talune categorie di soggetti economici, potendo accedervi unicamente gli imprenditori commerciali non piccoli¹⁵.

Come accennato, l'ordinamento italiano prevede diverse tipologie di procedure collettive:

- a) l'archetipo delle varie procedure è il ***fallimento***, procedura di natura essenzialmente liquidatoria (paragonabile alla "*liquidation judiciaire*" nell'ordinamento francese);

¹⁵ Sono pertanto esclusi dall'assoggettamento alle procedure concorsuali i soggetti che non esercitano un'attività imprenditoriale commerciale (i.e. i privati, gli imprenditori agricoltori, gli esercenti le professioni liberali, gli artigiani), gli enti pubblici e gli imprenditori che non superano determinati limiti dimensionali predeterminati per legge.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri Ordini forensi

- b) il concordato preventivo* è, invece, una procedura tendenzialmente conservativa (anche se può avere un esito puramente liquidatorio), che s'incentra su un accordo tra l'imprenditore in difficoltà e i creditori (o meglio, la maggioranza dei creditori, che possono anche essere divisi in "classi" secondo uno schema anglosassone);
- c) anche l'accordo di ristrutturazione dei debiti* (che è paragonabile alla "conciliation" di diritto francese) è sostanzialmente una intesa tra imprenditore e una certa percentuale di creditori (almeno il 60%), volta al superamento della fase di difficoltà finanziaria/economica;
- d) la liquidazione coatta amministrativa*, è procedura collettiva – anch'essa di natura liquidatoria – riservata a particolari categorie di debitori (banche, compagnie di assicurazione, società cooperative), attuata in taluni casi anche in assenza di insolvenza;
- e) l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi* è procedura riservata alle imprese di dimensioni molto grandi, volta essenzialmente al superamento della fase di crisi.